



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

PROCEDURA APERTA – AI SENSI DELL’ART.60 D. LGS 50/2016 - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE INFORMATIVA (B.I.M. - BUILDING INFORMATION MODELING), E L’ESECUZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DESTINATA ALLE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’AREA DI CAMPUS DI CESENA – STRALCIO 1 - AREA EX ZUCCHERIFICIO - UNITÀ DI INTERVENTO 6 - CESENA

APPALTO INTEGRATO

DISCIPLINARE DI GARA

RETTIFICATO

RETTIFICHE

- Paragrafo 3.1 Documentazione di Gara
- Paragrafo 3.2 Chiarimenti
- Paragrafo 4.1 Oggetto dell’appalto
- Paragrafo 4.3 Importo a base di gara
- Paragrafo 8.1 Requisiti di idoneità – punto 9 del Gruppo di lavoro
- Paragrafo 8.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale per gli operatori economici che eseguono i lavori
- Paragrafo 9. Avvalimento - Per i Lavori
- Paragrafo 11. Garanzia Provvisoria
- Paragrafo 14. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
- Paragrafo 21. Svolgimento operazioni di gara

CUP: J17B15000380001

CIG: 95013287E6



Sommario

1. PREMESSE	5
2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	6
2.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA - SATER	6
2.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	8
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA	9
3.2 CHIARIMENTI	10
3.3 COMUNICAZIONI.....	10
4. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO	11
4.1 OGGETTO DELL'APPALTO	11
4.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI	12
4.3 IMPORTO A BASE DI GARA	12
4.4 REVISIONE DEI PREZZI.....	15
5. DURATA DELL'APPALTO	15
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
7. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.....	19
8. REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA	20
8.1 REQUISITI DI IDONEITA'	20
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE	24



8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI.....	26
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE, GEIE	27
8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	29
8.6 REQUISITI DI ESECUZIONE	30
9. AVVALIMENTO	30
10. SUBAPPALTO	32
11. GARANZIA PROVVISORIA	33
12. SOPRALLUOGO	36
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	36
14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	37
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	39
16. CONTENUTO DELLA SCHEDA "BUSTA DOCUMENTAZIONE"	40
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	40
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	43
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	45
17. CONTENUTO DELLA SCHEDA "BUSTA TECNICA"	50
18. CONTENUTO DELLA SCHEDA "BUSTA ECONOMICA"	58
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	59
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	59



19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	61
19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	61
19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	62
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	62
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	63
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	63
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	65
24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	65
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	66
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	67
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	68
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	68
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	68
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	68




ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

1. PREMESSE

L'Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna ha deliberato di affidare il servizio di progettazione esecutiva, comprensiva delle attività di gestione informativa (BIM - Building Information Modeling), e l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione della nuova sede destinata alle esigenze del Dipartimento di Psicologia (unità operativa di sede di Cesena – UOS) e di parte degli uffici amministrativi dell'Area di Campus di Cesena

La presente procedura è pertanto finalizzata alla selezione di operatori economici per l'espletamento di un **appalto integrato** avente ad oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 59, comma 1, del D. Lgs 50/2016, il cui quarto periodo del comma è sospeso fino al 30/06/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), Legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120 del 2020 e dall'art.52 del DL 77/2021 convertito nella Legge 108/2021.

Il nuovo edificio da destinarsi a **nuova sede del Dipartimento di Psicologia e della Amministrazione dell'Area di Campus Cesena** avrà una forma planimetrica ad "L" con sviluppo lungo tutto il lato nord di piazza Leonardo Sciascia e lungo il lato ovest del lotto che fronteggia via Giambattista Vico, il controviale del lungo fiume costituito da viale Nicolò Machiavelli. Presenterà due corpi di fabbrica adiacenti, corrispondenti con le due unità strutturali identificabili con le diverse altezze del fabbricato.



Il progetto definitivo è stato sviluppato in maniera unitaria per i due corpi di fabbrica, indipendenti dal punto di vista strutturale e separati da un giunto sismico:

- **Corpo di fabbrica 1 (rosso, coincidente con lo stralcio 1, oggetto del presente appalto)**
- **Corpo di fabbrica 2 (azzurro, coincidente con lo stralcio 2, non oggetto del presente appalto)**

Il corpo di fabbrica 2 verrà realizzato successivamente, una volta che la Stazione Appaltante avrà la disponibilità di idonei finanziamenti.

Si precisa che il progetto definitivo è stato redatto per l'intero edificio, comprensivo dello stralcio 1 e dello stralcio 2. Tuttavia la presente gara attiene alla progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi esclusivamente allo stralcio 1, considerato che i finanziamenti ad oggi disponibili consentono la realizzazione esclusivamente del solo stralcio 1.

Modalità di affidamento

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs 50/2016.

Luogo

Area ex zuccherificio - unità di intervento 6 - codice edificio: 6442 – angolo tra Piazza Leonardo Sciascia, vie G. Vico e via S. Quasimodo - Cesena - codice NUTS ITH58.

Responsabile del procedimento: Ing. Enrico Benagli tel. +39 0547 339555 - cell. 366 6024999 - e-mail: enrico.benagli@unibo.it, nominato con provvedimento Rep. 8454/2021 Prot. 314586 del 14/12/2021 adottato dal Dirigente dell'Area Edilizia e Sostenibilità – AUTC, Ing. Enrico Lodolo.

Responsabile della procedura di gara (RPDG) e stipula contratto: dott.ssa Ludovica Turchi – cell 335 6981959 – email: ludovica.turchi@unibo.it.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

2.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA - SATER

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica di negoziazione Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - SATER, accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it> in virtù dell'accordo di collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER prorogato al 31/12/2026.

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide all'uso relative al Piattaforma per gli Acquisti Telematici dell'EmiliaRomagna (SATER) pubblicate al seguente link [Manuali per le imprese — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](http://Manuali per le imprese — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici (regione.emilia-romagna.it))

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina [Lavori — Università di Bologna \(unibo.it\)](http://Lavori — Università di Bologna (unibo.it)) dedicata alla presente procedura, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce **l'integrità dei dati**, la **riservatezza delle offerte** e delle **domande di partecipazione**. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di piattaforma e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di piattaforma. Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è sempre attiva ad eccezione dei fermi di sistema che vengono comunicati almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista direttamente sulla piattaforma stessa.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide all'uso relative al piattaforma per il Sistema degli Acquisti Telematici dell'EmiliaRomagna (SATER) pubblicate al seguente link [Manuali per le imprese — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](http://Manuali per le imprese — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici (regione.emilia-romagna.it))

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma SATER.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

2) tramite l'account rilasciato in fase di registrazione.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center secondo le modalità pubblicate al seguente link [Call Center — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici \(regione.emilia-romagna.it\)](#)

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara - **Rettificato**
- Scheda Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali – servizio di progettazione
- Scheda Criterio A1. Professionalità-adequatezza offerta
- Domanda di partecipazione
- Documento unico di gara europeo - DGUE editabile
- Dichiarazione integrativa al DGUE
- Progetto definitivo - Elenco elaborati
- Progetto definitivo – Documentazione tecnica
- Progetto definitivo – **Elaborati Rettificati**: a) computo metrico estimativo; b) quadro incidenza della manodopera; c) piano della sicurezza e coordinamento; d) quadro economico
- Capitolato Speciale d'appalto – parte prima e parte seconda
- Capitolato speciale d'appalto – parte seconda - Allegati
- Capitolato informativo BIM
- Tabella determinazione corrispettivi per i servizi di ingegneria – servizio di progettazione - **Rettificato**
- Schema di contratto

La documentazione tecnica del progetto definitivo viene pubblicata suddivisa in cartelle per ragioni di limiti di dimensioni dei file/cartelle della piattaforma SATER.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, al seguente link: [Lavori — Università di Bologna \(unibo.it\)](#) nella pagina dedicata alla presente procedura (mediante il seguente percorso: Ateneo – Bandi di Gara – Appalti e concessioni di lavori) e sulla piattaforma <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>



3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il 01/03/2023** in via telematica attraverso la sezione della piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti: aperto il dettaglio del bando di interesse, **Sezione Chiarimenti**. Istruzioni più dettagliate sono disponibili al link <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delPiattaforma/guide/> e comunque previa registrazione alla piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma nella **Sezione Chiarimenti** della presente gara e sul sito della Stazione Appaltante <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gareappalto/lavori#> nella pagina Bandi di gara > Gare di appalto > Lavori dedicata alla presente procedura.

La Piattaforma invia automaticamente una segnalazione di avviso all'operatore economico che ha formulato la richiesta di chiarimento.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella **Sezione Comunicazioni**.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui al paragrafo 22; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di **raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente**, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di **consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice**, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di **avvalimento**, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



4. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Nell'appalto sono ricomprese le seguenti attività:


Descrizione delle prestazioni	CPV	Descrizione
Progettazione esecutiva	71221000-3	Servizi di progettazione di edifici
Esecuzione lavori	45214400-4	Lavori di costruzione di edifici universitari

L'Università procede quindi all'affidamento disgiunto della progettazione esecutiva, avendo già acquisito il progetto definitivo.

Il **progetto definitivo** è stato:

- redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*»;
- predisposto dai seguenti professionisti: Geom. Ivan Nisi e Ing. Claudio Gentili dipendenti dell'Università di Bologna; ing. Paolo Chierici, incaricato con contratto Rep. 3593 Prot. 113454 del 10/06/2020; Ing. Lorenzo Orlandi, incaricato con contratto Rep.4437 Prot. 64803 del 13/07/2016 e Ing. Andrea Bassi (coordinatore sicurezza), incaricato con contratto Prot. 61628 del 17/03/2022;
- sottoposto alla verifica, giusta rapporto di verifica positivo redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 da Asacert srl, ed è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale di validazione in data 02/12/2022.

Come già detto in premessa il progetto definitivo è stato predisposto in maniera unitaria per due corpi di fabbrica (stralcio 1 – colore rosso; stralcio 2 – colore azzurro), ma oggetto del presente appalto è esclusivamente lo stralcio 1- colore rosso nell'immagine sottostante





NB: per una migliore ed organica comprensione del progetto gli elaborati a corredo della presente procedura comprendono l'intera rappresentazione dell'opera comprensiva anche di quelle parti di fabbricato non oggetto di appalto che sono individuate negli elaborati con campitura grigia.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D. Lgs 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di Legge e del quadro economico approvato.

~~Non sono pertanto ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara in sede di valutazione dell'offerta;~~

Si precisa che il RUP alla presentazione del progetto esecutivo lo sottopone a verifica e provvede alla validazione nei 15 (quindici) giorni successivi all'emissione del rapporto di verifica a norma dell'articolo 26 del D. Lgs 50/2016.

Si precisa **che la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) "Criteri per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"** di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana - GURI n. 183 del 6 agosto 2022). Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica: [Cam - MiTE Portale CAM](#)

4.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto verrà affidato in un **unico lotto riguardante quello che è stato indicato come stralcio 1**, come regolamentato dall'art. 51 del D. Lgs 50/2016, in ragione dell'unicità dell'oggetto delle prestazioni richieste già suddivise come descritto sopra e non ulteriormente divisibili per le seguenti ragioni:

- a) non sussistono le condizioni tecniche per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto l'intervento è caratterizzato dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione Appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione dei lavori;
- b) le condizioni di cui alla lettera a) sono altresì giustificate dalla pratica impossibilità di scindere temporalmente i lavori in eventuali lotti, dovendosi procedere all'esecuzione in forma unitaria e contemporanea, mentre una suddivisione, che apparirebbe arbitraria, comporterebbe la compresenza di più imprese esecutrici nella stessa limitata area di cantiere, di più contratti autonomi, di subappaltatori che risponderebbero ad appaltatori diversi, con difficoltà di ricostruzione di eventuali responsabilità, imputazioni di penali, direzione dei lavori disorganica e sostanziale impossibilità di controllo della regolarità della presenza del personale impiegato e dei relativi adempimenti retributivi e contributivi;
- c) la tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla possibilità di partecipazione in Forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori Operatori economici o di un coinvolgimento in regime di subappalto.

4.3 IMPORTO A BASE DI GARA

Per l'esecuzione di tutte le attività sopraelencate afferenti il servizio di ingegneria e i lavori richiesti, **l'importo posto a base di gara è complessivamente pari ad Euro 15.561.782,37 (quindicimilionicinquecentosessantunomilasettecentoottantadue/37) comprensivo** degli oneri della sicurezza, dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice e **al netto** di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali.



Prestazione	Importo prestazioni €	Costi della manodopera €	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €	Importo a base di gara €
Progettazione esecutiva	305.769,95			305.769,95
Lavori "a corpo"	14.697.919,94	3.577.549,02	558.092,48	15.256.012,42
TOTALE	15.003.689,89	3.577.549,02	558.092,48	15.561.782,37

L'importo complessivo dell'appalto **soggetto a ribasso** è pari ad **Euro 15.003.689,89 (quindicimilionitremilaseicentoottantanove/89)**, al netto degli oneri della sicurezza pari ad **Euro 558.092,48 (cinquecentocinquantottomilanovantadue/48)** non soggetti a ribasso.

Riguardo ai servizi di ingegneria e architettura oggetto dell'appalto, ed ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs 50/2016, le prestazioni principale e secondarie sono individuate nelle seguenti categorie/Id opere:

Tabella Tipologia prestazioni progettazione esecutiva

Categoria	Id Opere	L. 143/1949	DM 18/11/1971	Grado di complessità	Compenso €	Spese ed Oneri accessori €	Importo del Corrispettivo €	Incidenza %	Tipo di Prestazione
STRUTTURE	S.03	I/g	I/b	0,95	92.009,66	15.125,28	107.134,95	35,04%	Principale
EDILIZIA	E.10	I/d	I/b	1,20	78.689,79	12.935,66	91.625,44	29,97%	Secondaria
IMPIANTI	IA.01	III/a	I/b	0,75	9.438,16	1.551,52	10.989,68	3,59%	Secondaria
	IA.02	III/b	I/b	0,85	29.236,12	4.806,07	34.042,19	11,13%	Secondaria
	IA.04	III/c	I/b	1,30	53.227,69	8.749,99	61.977,69	20,27%	Secondaria
Totale progettazione esecutiva							305.769,95	100%	

Per la Progettazione esecutiva

- il corrispettivo stimato è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 – comma 8 – del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- il dettaglio dei corrispettivi e delle relative prestazioni è riportato nell'Allegato **Tabella determinazione dei corrispettivi della Progettazione esecutiva**;
- le spese onnicomprensive sono state quantificate nella percentuale pari al **16,44%** della parcella calcolata (come meglio di seguito specificato), e sono ricomprese, tra le altre, le spese relative a tutti i sopralluoghi, gli incontri, le riunioni, le copie digitali, informative, e cartacee richieste dalla Stazione Appaltante, le ulteriori copie richieste per l'acquisizione delle autorizzazioni/pareri dei diversi enti



preposti anche attraverso la conferenza dei servizi, tutte le modifiche e le integrazioni che gli enti dovessero richiedere in fase di rilascio delle autorizzazioni o atti equipollenti

Riguardo ai lavori da affidare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 216 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e 61 del DPR 207/2010, nonché in ragione dell'art. 3) comma 1, lett. oo-bis e lett. oo-ter) del D. Lgs 50/2016, le lavorazioni risultano riconducibili alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili come di seguito individuate, tenuto anche conto del D.M. 248/2016:

Tabella Categorie Lavori

Categoria SOA	Descrizione	Class.	Importo €	Oneri Sicurezza €	Totale €	Incidenza %	Prevalente/ scorporabile
OG1	Edifici civili e industriali	VI	10.156.350,53	385.645,24	10.541.995,77	69,10%	Prevalente
OG11	Impianti Tecnologici	V	4.541.569,41	172.447,24	4.714.016,65	30,90%	Scorporabile
Totale lavori			14.697.919,94	558.092,48	15.256.012,42	100%	

Le lavorazioni appartenenti alla categoria **OG11** sono a **qualificazione obbligatoria** pertanto non possono essere eseguite direttamente da imprese qualificate per la sola categoria prevalente (OG1).

Se il concorrente non possiede la relativa qualificazione può ricorrere al subappalto ad altra impresa in possesso della relativa qualificazione; le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili ai fini della costituzione di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

Per l'esecuzione lavori:

- l'Importo a base di gara è stato calcolato con riferimento al Prezzario delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022; al Prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Marche, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1001 del 01/08/2022; al Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia, approvato con approvato con D.G.R. n.6764 del 25 luglio 2022 e con riferimento al documento "Analisi prezzi" contenuto all'interno del progetto definitivo;
- gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del D. Lgs 50/2016, dell'articolo 7, comma 4, del DPR 222 del 2003 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 81/2008;
- il contratto è interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del Codice e, pertanto, il prezzo offerto rimane fisso e invariabile, e deve considerarsi pienamente remunerativo di tutte le spese, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare le attività complete, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche previste nella documentazione tecnica allegata alla presente.

L'appalto è finanziato con **risorse proprie della Stazione Appaltante** (riserve; risconti passivi su contributi agli investimenti; mutuo).



4.4 REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto bandito nell'intervallo temporale 28/01/2022 – 31/12/2023, sono stabilite clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 conv. L. n. 25/2022 Pag. 20 a 103 e del successivo art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. L. n. 91/2022, nonché dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D. Lgs n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106.

Si precisa che detto istituto non determina una modifica dei singoli prezzi contrattuali, bensì l'erogazione di somme a parziale ristoro di costi imprevisti sostenuti dall'Appaltatore.

Le somme determinate a titolo di compensazione non sono soggette al ribasso d'asta e sono liquidate al netto delle eventuali compensazioni già precedentemente accordate a qualsiasi titolo.

5. DURATA DELL'APPALTO

La durata complessiva dell'appalto è stabilita in **660 giorni naturali e consecutivi** così suddivisi:

- a) **120** (centoventi) giorni per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio da parte del RUP;
- b) **540** (cinquecentoquaranta) giorni per l'esecuzione dei lavori decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere da parte del RUP, dopo verifica, validazione e approvazione formale del progetto esecutivo.

Si specifica che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esecuzione d'urgenza sotto riserva di Legge nelle more della stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti l'art. 8 comma 1 lett. a della Legge 120/2020 di conversione in Legge del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, il quale dispone che *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D. Lgs 50/2016, in possesso di tutti i requisiti generali e speciali prescritti, di ordine generale, economico-finanziari nonché di idoneità tecnica e professionale, richiesti sia per le imprese esecutrici dei lavori, sia per i soggetti affidatari di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3) lett. vv) del D. Lgs 50/2016 e dettagliati nel prosieguo, costituiti così come prescritto dall'art. 59, comma 1 bis, D. Lgs 50/2016:

1. autonomamente, nelle forme di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs 50/2016, qualora in possesso anche dei requisiti per la progettazione di seguito indicati, in quanto imprese attestare per la progettazione e costruzione secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 bis del D. Lgs 50/2016 ed in possesso di idoneo staff tecnico di progettazione (in organico alla struttura dell'operatore economico

concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima), qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;

2. (*qualora non sia in possesso anche dei requisiti prescritti per la progettazione*):

2.a. nelle forme di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs 50/2016, avvalendosi di un "Progettista" da indicare nell'offerta in possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito indicati;

ovvero

2.b. in qualità di mandatario di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti costituito ex art. 45 del D. Lgs 50/2016 o costituendo ex art. 48, comma 8, con un "Progettista" di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura.

Si precisa che:

- nel raggruppamento temporaneo **di tipo verticale** la mandataria esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie;
- nel raggruppamento temporaneo **di tipo orizzontale** gli operatori economici eseguono il **medesimo** tipo di prestazione;
- il raggruppamento temporaneo **di tipo misto** va inteso un gruppo di tipo verticale, in cui più soggetti intendono eseguire:
 - con ripartizione in orizzontale la prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie, ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte. Qualora per l'esecuzione della prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie venga costituito un
 - cosiddetto "*sub-raggruppamento*" allo stesso si applica la disciplina dei raggruppamenti orizzontali

Ai fini della presente procedura l'operatore economico può quindi effettuare direttamente la progettazione, avvalersi di progettisti o costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e laddove scelga di avvalersi (e quindi di non associare in RT il progettista) di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, i progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla gara, fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali prescritti nel presente disciplinare con riferimento ai servizi di ingegneria affidati. L'operatore economico sprovvisto di SOA per la progettazione può quindi ricorrere, alternativamente, a due soluzioni organizzative, consistenti nella associazione in a.t.i. con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati indicati nella domanda.

In ogni caso, l'operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, e indicati nei successivi paragrafi del presente Disciplinare, laddove si costituisca in RT dovrà presentare offerta quale **mandatario** di un RT con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall'articolo 46 del D. Lgs 50/2016.

Pertanto, i requisiti richiesti per la progettazione, esplicitati nei successivi paragrafi, devono essere posseduti:

- dalle imprese "*attestate*" per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, scelto tra i soggetti espressamente individuati dall'articolo 46 del D. Lgs 50/2016, di cui quindi abbia inteso avvalersi;
- dalle imprese "*attestate*" per prestazioni di progettazione e costruzione (e quindi in possesso della SOA per prestazioni di costruzione e progettazione), attraverso il proprio "*staff di progettazione*" o, in



manca, attraverso un progettista associato o indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, di cui quindi abbia inteso avvalersi, scelto tra i soggetti espressamente individuati dall'articolo 46 D. Lgs 50/2016.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva ad operatori economici di cui all'art. 46, comma 1 D. Lgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 24, comma 5, D. Lgs 50/2016 a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Si precisa inoltre che:

- il "Progettista" indicato o associato è scelto tra i soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016;
- ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice nonché di cui all'art. 92 del D.P.R. 207/2010 con riferimento specifico ai **lavori**;
- ai fini della presentazione dell'offerta e nel caso di RTI, nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le quote/parti del servizio e categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 48 comma 4 del D. Lgs 50/2016;
- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara a pena d'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara stessa che lo avessero associato o indicato;
- **i raggruppamenti temporanei** devono prevedere la presenza quale progettista di un **professionista abilitato da meno di cinque anni** all'esercizio della professione ai sensi dell'art.4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016 n. 263. Detto obbligo attiene l'ipotesi in cui venga costituito un raggruppamento temporaneo per la progettazione e non l'ipotesi in cui il concorrente faccia ricorso al c.d. "*avvalimento atecnico*" ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis e 1 quater del D. Lgs 50/2016 di più professionisti tra loro non associati in RTP, fattispecie questa non assimilabile alla figura del raggruppamento temporaneo e, quindi, sottratta all'obbligo previsto dal DM 263/2016;
- ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs 50/2016 l'operatore economico dovrà fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Dovrà, inoltre, indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- si precisa inoltre che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 59 comma 1 quater, del D. Lgs 50/2016, per l'ipotesi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più progettisti qualificati, nel contratto sarà indicata la modalità per la corresponsione diretta ai progettisti della quota di compenso corrispondente agli oneri per la progettazione al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e relativi documenti fiscali.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).



È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi stabili e i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) **è vietato** ai consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assume la veste

di mandatario ~~mandataria~~ della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, in forma singola o associata ammessi a presentare offerta, **a pena di esclusione** devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e ss.mm.ii.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, **gli affidatari degli incarichi di progettazione definitiva posta a base di gara non possono partecipare ed essere affidatari del presente appalto**, di eventuali subappalti o cottimi.

Non potranno altresì partecipare i soggetti controllati, controllanti o collegati, individuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 c.c., agli affidatari degli incarichi di progettazione definitiva, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'ultima parte della succitata disposizione normativa

In caso di lavori comprendenti attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190¹ gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera ANAC n. 464/2022, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE**. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema** accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti sopra riportati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

¹ art. 1 comma 53 L. 190/2012: a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; c) noli a freddo di macchinari; d) fornitura di ferro lavorato; e) noli a caldo; f) autotrasporti per conto di terzi; g) guardiania dei cantieri; [irrilevanti ai fini della presente procedura: g-bis) servizi funerari e cimiteriali; g-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;] g-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.



8. REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti di cui all'art. 45 del Codice, in forma singola o associata ammessi a presentare offerta, devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti speciali previsti nei seguenti paragrafi.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili e saranno escluse** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

La verifica del possesso dei requisiti di cui ai paragrafi successivi avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera ANAC n. 464/2022, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE**. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura **devono obbligatoriamente registrarsi** al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti sopra riportati è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

8.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) (in relazione alla specifica tipologia di operatore economico di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016)**
Possesso dei requisiti di cui al **D.M. 2 dicembre 2016 n. 263**.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 D. Lgs 50/2016, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- c) (per le cooperative e i consorzi di cooperative) l'iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative** (D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004);
- d) ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità**



GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
	Figura richiesta	Requisito minimo richiesto	Numero /Coincidenze
1.	Coordinatore Gruppo di lavoro incaricato dell'integrazione delle prestazioni ex art. 24 comma 5 del Codice	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria , iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo. Si richiede che il professionista sia in ogni caso iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 10 anni	N.1 può coincidere con responsabile progettazione edile ed architettonica
2.	Responsabile progettazione edile ed architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo.	N.1 può coincidere con Coordinatore Gruppo di lavoro
3.	Responsabile progettazione strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo;	N.1
4.	Responsabile progettazione impianti	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo	N.1
5.	Gestore dei processi digitalizzati – BIM Manager	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Magistrale) con indirizzo tecnico attinente all'oggetto delle prestazioni richieste. Esperienze pregresse nella gestione del processo BIM in progetti di complessità analoga a quella oggetto della presente gara (da attestare dettagliatamente nel CV) o certificazioni riconosciute, secondo la norma UNI/PdR 78:202	N. 1 può coincidere con il coordinatore e il responsabile progettazione edile ed architettonica



6.	Coordinatore dei flussi informativi di commessa – BIM Coordinator	<p>Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Magistrale) con indirizzo tecnico attinente all'oggetto delle prestazioni richieste</p> <p>Esperienze pregresse nella gestione del processo BIM in progetti di complessità analoga a quella oggetto della presente gara (da attestare dettagliatamente nel CV) o certificazioni riconosciute, secondo la norma UNI/PdR 78:2020</p>	<p>N. 1 può coincidere con i progettisti e/o con il BIM Manager</p>
7.	Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa – BIM Specialist	<p>Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Magistrale) con indirizzo tecnico attinente all'oggetto delle prestazioni richieste.</p> <p>Esperienze pregresse nella gestione del processo BIM in progetti di complessità analoga a quella oggetto della presente gara (da attestare dettagliatamente nel CV) o certificazioni riconosciute, secondo la norma UNI/PdR 78:2020</p>	<p>N. 1 può coincidere con i progettisti e/o con il BIM Manager e/o Coordinator</p>
8.	Responsabile sviluppo criteri CAM	<p>Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo Albo professionale nonché in possesso di una certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well)</p>	<p>N.1 può coincidere con i progettisti</p>



9.	Tecnico Antincendio abilitato ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno per la progettazione antincendio ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs n. 139/2006 e D.M. 5 agosto 2011.	Laurea Triennale, Magistrale o Quinquennale in Ingegneria o Architettura , ovvero diploma di Geometra o Perito Industriale Elettrotecnico e Termotecnico ed iscrizione al rispettivo Albo Professionale. Abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni	N.1 può coincidere con i progettisti
----	--	--	---

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali

In merito al gruppo di lavoro, comporterà l'esclusione dalla gara dei concorrenti coinvolti la riscontrata partecipazione di due o più professionisti, chiamati a ricoprire le professionalità minime di cui al presente paragrafo a gruppi di lavoro di concorrenti diversi.

Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, di durata almeno pari a quella dell'appalto, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle parti del servizio indicata nella domanda di partecipazione.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che **l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale** come meglio precisato al successivo paragrafo 9.

In **nessun caso sarà consentita**, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, **la sostituzione in corso di gara** dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta.

L'istituto di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

Nel caso di RTI, **la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista** abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione **non potrà essere sanata** attraverso il procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 (cd. soccorso istruttorio).

Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico possieda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e



costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti idoneità professionale sopra elencati.

Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di progettazione **non posseggano** tali requisiti nonché nel caso in cui l'operatore economico non possieda l'attestazione rilasciata da una SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, quest'ultimo dovrà indicare o associare un progettista, in possesso dei requisiti come sopra esplicitati.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE

Il concorrente comproverà il possesso del requisito di **capacità economica e finanziaria** attraverso:

- **Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, riferito ai **migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente** la pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo del servizio oggetto del presente appalto pari a € **303.592,74**

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da **meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante. Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.

I requisiti di **capacità tecnica e professionale** sono rappresentati da:

- A) elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (14/12/2012 - 14/12/2022)**, e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:



Categoria	Id Opere	L. 143/1949	Grado di complessità	Valore opere €	Coefficiente	Importo complessivo minimo richiesto per l'elenco dei servizi €
STRUTTURE	S.03	I/g	0,95	5.000.000,00	x 1	5.000.000,00
EDILIZIA	E.10	I/d	1,20	5.000.000,00		5.000.000,00
IMPIANTI	IA.01	III/a	0,75	400.000,00		400.000,00
	IA.02	III/b	0,85	1.600.000,00		1.600.000,00
	IA.04	III/c	1,30	2.100.000,00		2.100.000,00

B) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (14/12/2012 - 14/12/2022), con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi per lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,60 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

Categoria	Id Opere	L. 143/1949	Grado di complessità	Valore opere €	Coefficiente	Importo complessivo minimo richiesto per l'elenco dei servizi €
STRUTTURE	S.03	I/g	0,95	5.000.000,00	x 0,60	3.000.000,00
EDILIZIA	E.10	I/d	1,20	5.000.000,00		3.000.000,00
IMPIANTI	IA.01	III/a	0,75	400.000,00		240.000,00
	IA.02	III/b	0,85	1.600.000,00		960.000,00
	IA.04	III/c	1,30	2.100.000,00		1.260.000,00

Si precisa che:

- i **servizi** di cui alle lettere A) e B) del presente paragrafo possono essere servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del D. Lgs 50/2016, in linea con quanto previsto nelle linee Guida Anac n.1 al par. IV, punto 2.2.2.5, a cui si rinvia;
- per **servizi espletati** s'intendono tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento;
- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 **gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera**. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della L. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;

- ai fini della qualificazione nell'ambito della categoria "Edilizia" e "Strutture" le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" mentre per quanto concerne la categoria "Impianti" ciò è possibile esclusivamente per "ID opere" appartenente alla stessa destinazione funzionale;
- nel caso in cui l'operatore economico posseda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione e si qualifichi per la progettazione, lo stesso dovrà essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere A) e B) del presente paragrafo;
- nel caso di operatore in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la sola esecuzione, i requisiti di cui alle lettere A) e B) del presente paragrafo dovranno essere posseduti dal professionista associato in RTP o indicato ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis del Codice.

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti del presente paragrafo compilando preferibilmente la **Scheda Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali** e richiamandola nella Parte IV, sezione C, punto 1b, del DGUE.

La comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti A) e B) è fornita mediante la produzione di copie semplici dei certificati regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture ai sensi dell'art.86 D. Lgs 50/2016.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI

A) Attestazione di qualificazione SOA. Ai sensi dell'art. 84 D. Lgs 50/2016 è richiesto il possesso di qualificazione mediante attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche, tenuto conto che, ai sensi dell'art.216 comma 14 D. Lgs 50/2016 continua ad applicarsi l'art. 61, comma 2, DPR 207/2010, che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di cui all'art. 61 del DPR 207/2010, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010. Si precisa che l'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 7 del DPR 207/2010 ed ai fini della partecipazione alla gara, laddove non possieda la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui sopra per l'intero importo richiesto, dovrà possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie oggetto di subappalto con riferimento alla categoria prevalente.



Categoria SOA	Descrizione	Class.	Importo €	Oneri Sicurezza €	Totale €	Incidenza %	Prevalente/scorporabile
OG1	Edifici civili e industriali	VI	10.156.350,53	385.645,24	10.541.995,77	69,10%	Prevalente
OG11	Impianti Tecnologici	V	4.541.569,41	172.447,24	4.714.016,65	30,90%	Scorporabile
Totale lavori			14.697.919,94	558.092,48	15.256.012,42	100%	

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 sono a qualificazione obbligatoria (pertanto non possono essere eseguite direttamente da imprese qualificate per la sola categoria prevalente (OG1).

Se il concorrente non possiede la relativa qualificazione può ricorrere al subappalto ad altra impresa in possesso della relativa qualificazione; le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili ai fini della costituzione di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

B) Certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. Ai sensi dell'art. 63, comma 1 DPR 207/2010 gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Ai sensi dell'art. 92 comma 8 D.P.R. 207/2010 le Imprese qualificate nella I e nella II Classifica non in possesso, ai sensi dell'art. 63 comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia chiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), nonché dell'art.46 lett. e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata, che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

PER LA PROGETTAZIONE - PROGETTISTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA



I requisiti del **D.M. 263/2016** di cui al paragrafo 8.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al paragrafo 8.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo ai **titoli di studio/professionali** deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Si precisa che il giovane professionista non necessariamente deve far parte del raggruppamento di professionisti quale mandante, essendo sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con altro componente del raggruppamento secondo quanto previsto nel precitato D.M. Resta inteso che, al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016, il giovane professionista deve partecipare alla specifica attività di progettazione.

Il requisito **dell'elenco servizi (cd analoghi)** di cui al paragrafo 8.2 lett. A) deve essere posseduto come segue:

- a) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** nel complesso dal raggruppamento;
- b) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale;
- c) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria che dalle mandanti della rispettiva subassociazione.

Il requisito dei **due servizi di punta** di cui al 8.2 lett. B) deve essere posseduto come segue:

- a) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale**, il requisito deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento. Si precisa che i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio;
- b) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale**, invece, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria principale;
- c) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** il requisito deve essere posseduto nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria che dalle mandanti della rispettiva sub-associazione. Si precisa che i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere

posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

PER I LAVORI - OPERATORI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA

Il requisito dell'**iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** di cui al paragrafo 8.3 deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito della **certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000** idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, in corso di validità di cui al paragrafo 8.3 deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale** l'impresa in possesso di attestazione SOA indicata quale mandataria dovrà qualificarsi rispetto ai requisiti previsti conformemente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010, in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque nella misura minima del 40%, mentre l'impresa in possesso di attestazione SOA designata quale mandante nella misura minima del 10% e, complessivamente, il raggruppamento o il consorzio deve essere qualificato per la totalità dei lavori (100%).

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale**, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi, conformemente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 3 D.P.R. 207/2010, interamente nella categoria prevalente mentre ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori/servizi della categoria che intende assumere. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, ossia nel caso di subappalto necessario (qualificato) delle categorie scorporabili, l'operatore dovrà coprire con la propria qualifica anche l'importo dei lavori ricompresi nella categoria subappaltabile

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 8.3 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

PER LA PROGETTAZIONE

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del decreto;

– per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Il requisito relativo all’iscrizione dell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 151 del 5 agosto 2011 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

PER I LAVORI

Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’art. 84, con il regolamento di cui all’art. 216, comma 27octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati che verranno indicati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Qualora non vengano indicate le consorziate esecutrici si riterrà che il Consorzio partecipi in proprio.

8.6 REQUISITI DI ESECUZIONE

Per l’esecuzione dei lavori che afferiscono alle categorie previste dall’art.1 del D.M. 37/2008 vige inoltre l’obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. citato. Pertanto non si procederà alla stipula del contratto in mancanza del possesso di detto requisito.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

PER LA PROGETTAZIONE

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 7.



L'avvalimento **non è ammissibile** per i requisiti di idoneità professionale di cui al gruppo di lavoro – paragrafo 8.1 in quanto requisiti propri dell'affidatario: tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento.

Fermo restando che l'operatore economico può ricorrere, sia all'associazione in a.t.i. con professionisti sia al supporto di progettisti qualificati, laddove intenda ricorrere al secondo modulo il progettista così indicato non potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare i requisiti di idoneità professionale e tecnicoorganizzativi, non rientrando il progettista indicato né nella figura del concorrente né in quella di operatore economico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020, n.13).

PER I LAVORI

Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice non è ammesso l'avvalimento per le c.d. "opere superspecialistiche" individuate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016, n. 248, qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

Pertanto, per l'esecuzione dei lavori sarà quindi ammesso l'avvalimento limitatamente alle categorie di lavori di seguito esplicitate (gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali):

Categoria SOA	Descrizione	Class.	Totale €	Incidenza %	Prevalente/scorporabile	Avvalimento
OG1	Edifici civili e industriali	VI	10.541.995,77	69,10%	Prevalente	SI
OG11	Impianti Tecnologici	V	4.714.016,65	30,90%	Scorporabile	NO
Totale lavori			15.256.012,42	100%		

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa.



Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP chiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa (marca temporale), anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

È ammesso il ricorso al subappalto per la totalità delle prestazioni contrattuali relative ai **lavori ed ai servizi**, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del Codice come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), sub. 1, della Legge n. 108 del 2021.

Pertanto, pur non sussistendo un limite percentuale di subappaltabilità, ai sensi del predetto articolo **non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente**.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta **per la categoria prevalente** le prestazioni che intende subappaltare **in misura non prevalente**. Le **ulteriori categorie** di lavorazioni sono subappaltabili al 100%.

Per quanto concerne i **servizi di ingegneria e architettura** oggetto del presente affidamento è ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, purché se ne faccia espressa menzione, indicando le parti del servizio che si intendono affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla Legge. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Il concorrente, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara ai sensi degli artt. 31 comma 8 (come modificato dall'art. 10 comma 1 L. 238/2021) e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla Legge.

Per quanto riguarda i **lavori**, il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

In caso di lavori comprendenti attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto di lavori e al netto dell'importo relativo al servizio di progettazione, pari ad **€ 305.120,00 (trecentocinquemilacentventi)** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in merito alla possibilità di riduzione;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare **garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia



conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di **micro-impresa, piccola o media impresa** dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Si ricorda la raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) ai sensi della quale sono:

- **Microimprese:** imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 Milioni di EUR.
- **Piccole imprese:** imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 Milioni di EUR.
- **Medie imprese:** imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR.
- I **liberi professionisti** sono equiparati alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta:

- da tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE ovvero l'aggregazione di rete;
- dal consorzio stabile e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice (consorzio stabile), da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) con **bonifico bancario** in favore di: Credit Agricole – Via Marconi, 6 – 40125 Bologna – IBAN - IT46T0623002402000057843351 - BIC/SWIFT: CRPPIT2P522. Nella causale dovranno essere riportati i seguenti tre gruppi di informazioni (separati tra di loro da uno spazio) con l'ordine di seguito indicato:
 - i cognome e nome o ragione sociale del depositante (anche se coincidente con l'ordinante), su un numero massimo di 26 caratteri;
 - ii codice CIG: su un numero massimo di 15 caratteri;
 - iii codice fiscale del depositante su un numero massimo di 16 caratteri (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

In tal caso dovrà essere trasmessa tramite il portale la ricevuta di avvenuto bonifico rilasciata dalla Banca del depositante, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore o suo procuratore.

- b) con **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.



Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria** il concorrente deve allegare all'interno della Documentazione Amministrativa su SATER in alternativa:

- fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs 82/2005).

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.01.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere **validità per 365 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTP, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un **soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante**.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo **NON è OBBLIGATORIO** ai fini della partecipazione alla procedura.

È possibile eseguire il sopralluogo facoltativo **entro il 31/01/2023**.

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con l'Ing. Enrico Benagli oppure il Geom. Ivan Nisi previa richiesta scritta da inviare agli indirizzi e-mail: enrico.benagli@unibo.it oppure ivan.nisi@unibo.it **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 15 gennaio 2023**, al fine di consentire una adeguata calendarizzazione delle attività relative ad una eventuale pluralità di richieste di sopralluogo.

La richiesta dovrà riportare i seguenti dati di gara e dell'operatore economico: CIG, nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC: e allegano a Piattaforma la ricevuta nella Busta Documentazione.

La somma, pari ad **Euro 200,00** è versata secondo le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it/portale-dei-pagamenti-di-anac> inserendo i seguenti dati:

- il codice fiscale del partecipante;
- il codice CIG che identifica la procedura.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel Piattaforma, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia già stato effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è disposta **l'esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER, previa registrazione oppure tramite il sistema di autenticazione SPID.

Le modalità per accedere alla Piattaforma SATER sono esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delPiattaforma/guide/> e alle quali si raccomanda di attenersi scrupolosamente.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'**offerta** è composta da: **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - OFFERTA TECNICA - OFFERTA ECONOMICA.**

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **100MB** per singolo file e/o cartella compressa.

L'offerta deve essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione Appaltante **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15/03/2023.**

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Piattaforma.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma SATER è a **totale ed esclusivo rischio del concorrente**, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Intercent-ER ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera Intercent-ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.1, fatto salvo l'onere per il concorrente di segnalare l'eventuale mancato/malfunzionamento entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- l'offerta si considera vincolante per **365 giorni**. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 D. Lgs 50/2016 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della



garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'offerta potrà ritirarla; un'offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **la piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte;**
- **la piattaforma non accetta** offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per la Piattaforma;
- è ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nel presente disciplinare.

Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, ovvero in modalità difforme da quella richiesta, tale da rendere l'offerta medesima indeterminabile, pena l'esclusione dalla procedura.**

I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare e comunque in conformità agli stessi.

Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla Legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva.

Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**.

Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata sottoscritta digitalmente dal concorrente e dall'estensore della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere **sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

I documenti **sono sottoscritti digitalmente:**

- nel caso di **società o consorzi stabili o consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b)** del Codice, dal legale rappresentante;
- nel caso di **professionista singolo**, dal professionista;
- nel caso di **studio associato**, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;



- nel caso di **raggruppamento temporaneo** o **consorzio ordinario costituito**, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo** o **consorzio ordinario non ancora costituiti**, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di **aggregazioni di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la **rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la **rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la **rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega, se del caso, copia conforme all'originale della procura

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Per gli operatori economici **non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea**, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci giorni) - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA SCHEDA "BUSTA DOCUMENTAZIONE"

La scheda "Busta Documentazione" contiene la domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delPiattaforma/guide/>.

Nella scheda "Busta Documentazione" **non devono essere inserite indicazioni dirette o indirette da cui sia possibile desumere l'offerta economica** presentata dal concorrente.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione potrà essere presentata utilizzando il modello di Domanda di Partecipazione allegato al presente Disciplinare.

Il concorrente deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni rese alla propria situazione, integrando e/o adattando se necessario il modello



La domanda è soggetta ad imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del **modello F24**, con specifica indicazione del codice tributo **1552**.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo" copia informatica dell'F24.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

indicare

- la **forma di partecipazione** alla gara tra quella previste dall'art. 45, comma 1, D. Lgs 50/2016 con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, P.E.C., CF e partita IVA), precisando le modalità di affidamento dell'attività di progettazione:
 - 1) **operatore che concorra autonomamente in quanto qualificato** per la costruzione e per la progettazione tramite il proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione;
 - 2a) **operatore non autonomamente qualificato** (*ossia operatore in possesso dell'attestazione SOA per la costruzione e progettazione che indichi un progettista in quanto non in possesso di idoneo staff tecnico secondo quanto meglio esplicitato nel presente disciplinare oppure Operatore in possesso della sola attestazione SOA per le prestazioni di sola costruzione che si avvalga di un progettista qualificato secondo quanto meglio esplicitato nel presente disciplinare*) che indica ai sensi dell'art.59 comma 1-bis D.Lgs 50/2016 uno dei soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016 qualificati per la progettazione da indicare nell'offerta;
 - 2b) **operatore che si associ in raggruppamento con un soggetto qualificato per la progettazione** di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016 e gli estremi di identificazione anche del soggetto di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016 associato stabilmente in qualità di mandante per la progettazione; nonché
 - in caso di **consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) che non partecipano in proprio** per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale e, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare i consorziati per i quali concorre. A tali consorziate è fatto divieto ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art.353 c.p.;
 - in caso di **RT o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituenti** di cui all'art. 48 del D. Lgs 50/2016: la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché **le parti del servizio di progettazione** (per l'ipotesi in cui l'operatore economico abbia inteso assumere la progettazione mediante costituzione di associazione di imprese, associando stabilmente il progettista), **le categorie di lavori** (ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice l'operatore economico deve espressamente specificare le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti **e le quote** dell'appalto che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;



- in caso di **RT o Consorzi ordinari di concorrenti costituenti** di cui all'art. 48 del D. Lgs 50/2016: di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a **conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

e dichiarare:

- **per il concorrente che è in possesso della attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società di Organismi di Attestazione regolarmente autorizzata per la progettazione e la esecuzione di lavori che si qualifichi autonomamente anche per la progettazione** di essere in possesso di una Attestazione di qualificazione per la costruzione e la progettazione in corso di validità, indicandone classe e categoria, e che il proprio "staff di progettazione" è in possesso di tutti i requisiti prescritti;
- **per il concorrente in possesso della attestazione di qualificazione SOA per la sola costruzione oppure per la costruzione e progettazione, che non si qualifichi autonomamente** che intende **indicare** per la progettazione esecutiva dei progettisti in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017);
- (**se pertinente**) la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, con indicazione della percentuale dei lavori che verranno eseguiti in ogni caso non superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori e fermo restando che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve essere almeno pari all'importo dei lavori a queste ultime affidati;

nonché:

- di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione Appaltante;
- di accettare ai sensi dell'art. 23 comma 12 del D. Lgs 50/2016 l'attività progettuale svolta in precedenza;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali e di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - di aver accertato, in relazione allo specifico lavoro, l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia dei lavori in appalto e della prevista cantierizzazione;
 - di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 del codice civile fatto salvo quanto disposto dall'art. 106 del Codice laddove trovi applicazione;



- che l'offerta è valida e vincolante per 365 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento della Stazione Appaltante reperibile sul sito http://www.normateneo.unibo.it/codice_etico.html e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- esonerare l'Università di Bologna e l'Agenzia Intercent-ER da ogni responsabilità e/o richiesta risarcimento danni derivanti dall'utilizzo della piattaforma SATER;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero qualora venga esercitato il diritto di "accesso civico" ai sensi del D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97, l'Università di Bologna a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale

ovvero, in alternativa,

di non autorizzare il rilascio di copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice. l'Università di Bologna si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

e impegnarsi

- *(nel caso di RT costituendo)* in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare, ai sensi dell'art. 48 co. 8 del D. Lgs 50/2016, il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti in virtù del mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza che le stesse si impegnano a conferirgli con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione;
- **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di Legge

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016.

La Stazione Appaltante fornisce un modello DGUE editabile, ma la predisposizione del DGUE è possibile anche sulla piattaforma SATER, consentendo così per i concorrenti la compilazione del documento direttamente a sistema.

La piattaforma SATER consente la predisposizione del DGUE in formato elettronico anche per i concorrenti che partecipano a una procedura di gara in forma associata, in qualità di **Mandanti, Ausiliari ed Esecutori**.

Anche il **Progettista indicato** (inteso come il professionista di cui l'operatore economico abbia inteso avvalersi ai fini della progettazione senza associarlo in raggruppamento e che non faccia parte dello staff di progettazione dell'operatore attestato per la costruzione e progettazione di opere) oppure il rappresentante legale dell'operatore economico a tal fine indicato per i servizi di progettazione dovrà compilare il DGUE



(limitatamente alla Parte II, lettera B, Parte III, Parte IV sezione A (per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui paragrafo 8.1) e sezione C (per attestare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 8.2), **allegando** la **Scheda Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali**, messa a disposizione tra la documentazione di gara, secondo quanto meglio precisato nel prosieguo nonché la Parte VI – Dichiarazioni finali.

In caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE**, dovrà essere presentato un DGUE distinto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Nel caso di **aggregazioni di imprese di rete** da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, dando inoltre evidenza nella Sezione A della categoria e classifica dell'Attestazione di qualificazione SOA posseduta.

Parte II - Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

Ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte II Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art.89 del Codice – Avvalimento)

Tale sezione va compilata in caso di ricorso **all'avvalimento**.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di **avvalimento**.

Si ricorda che il concorrente per ciascuna ausiliaria dovrà allegare su SATER la documentazione di cui al successivo paragrafo 16.3.2 Documentazione a corredo

Parte II Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sui quali l'operatore economico non fa affidamento (art.105 del Codice – Subappalto)

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara (Sez. A-B-C-D) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice e di possedere i requisiti di cui al paragrafo 7 Requisiti generali di partecipazione.

Parte IV – Criteri di selezione

Si ricorda che il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA deve essere attestato dal concorrente all'interno della Parte II sezione A, con specifica della relativa categoria e classifica posseduta.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- **Sezione A** per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1.
- **Sezione B** – punto 1a) per dichiarare il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 8.2
- **Sezione C** per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 8.4 lettere A) e B) e paragrafo 8.7.

Il concorrente rende le dichiarazioni richieste dalle Sezioni B e C compilando la **Scheda Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali**, allegata al presente Disciplinare.

Nelle Sezioni B e C del DGUE deve fare espresso richiamo e rimando alla Scheda, da allegare al proprio DGUE quale parte integralmente dello stesso.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati (art. 91 del Codice)

Da non compilare per la presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La **dichiarazione integrativa al DGUE**, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), deve essere resa, precisando di essere un soggetto di cui all'art. 45 o 46 del Codice:

- da **ciascun concorrente**;
- dal **Progettista indicato**, singolo o associato, di cui l'operatore economico abbia inteso avvalersi ai fini della progettazione oppure dal **rappresentante legale dell'operatore economico indicato per i servizi di progettazione**;

al fine di dichiarare:

- A.** i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm..ii. in particolare come modificato dalla L. 55/2019:

- a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti



significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro (*nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci*);

- d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- e. in caso di studio associato/associazione professionale: gli associati dello studio associato/associazione professionale.

- B. (per l'operatore economico che effettua la progettazione)** ad integrazione della dichiarazione resa nella Parte IV - Sezione A – Idoneità del DGUE, le professionalità del gruppo di lavoro previste dal disciplinare di gara (professionalità di riferimento rivestita nell'ambito del gruppo di lavoro indicato nel disciplinare; dati identificativi del professionista; titolo di studio con eventuale specifica dell'indirizzo di laurea, estremi di iscrizione nell'albo professionale di riferimento, per i laureati in ingegneria oltre alla Sezione anche il relativo settore, nonché eventuali ulteriori requisiti richiesti per la specifica figura professionale indicata nel gruppo di lavoro di cui al disciplinare, tra cui abilitazioni e certificazioni possedute; natura del rapporto professionale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara);
- C. (per i raggruppamenti temporanei - progettazione)** dati identificativi, titolo di studio, data di abilitazione ed estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale del giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del DM 263 del 02.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione;
- D.** il possesso dei requisiti tecnici per l'esecuzione dei lavori di cui al paragrafo 8.6;
- E. (se pertinente)** la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e la percentuale dei lavori che verranno eseguiti (in ogni caso non superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori e fermo restando che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve essere almeno pari all'importo dei lavori a queste ultime affidati);
- F. (ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE ed unicamente qualora l'operatore abbia attestato di non avere soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali)** che il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto, essendosi la relativa estinzione perfezionata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (art.80, comma 4 del D. Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 10 comma 1 della L. 238/2021) fornendo in tal caso informazioni dettagliate;
- G. (ad integrazione della dichiarazione resa nella Sez. B punto 2) del DGUE)** di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di violazioni fiscali e contributive gravi **anche non definitivamente accertate** ovvero specificando, in caso affermativo, l'importo, l'eventuale ottemperanza e l'eventuale estinzione del debito;



H. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed il Tribunale che lo ha rilasciato;

ovvero

(per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267 ma che non abbiano ancora ottenuto il decreto di cui all'art. 163 del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed il Tribunale che lo ha rilasciato, allegando la documentazione in tema di avalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 41 del Codice appalti;

I. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

J. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);

K. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;

L. *(per i professionisti associati)*: dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

M. *(per le società di ingegneria)*: a) il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico; b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

N. *(per le società di professionisti)*: a) gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC

O. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (UE).

La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

In caso di partecipazione in forma associata per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa distinta.

Nel caso di consorzi stabili, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, laddove il consorzio non partecipi in proprio.

16.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- *(eventuale in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all'originale della procura;
- Scheda Requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali debitamente compilata e sottoscritta digitalmente in conformità al modello allegato;
- PASSOE, di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 (pubblicata su GURI Serie Generale n. 249 del 24/10/2022.), relativo al concorrente;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo secondo le indicazioni di cui al paragrafo 16.1;
- *(eventuale nel caso di Studi associati)* statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
- *(eventuale nel caso di progettista indicato)* PASSOE relativo al progettista singolo o associato;
- *(eventuale nel caso di avvalimento)* il concorrente allega, per ciascuna ausiliaria nella Busta A:
 - DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - PASSOE relativo all'ausiliaria.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93 comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.



16.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 14.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 D. Lgs 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 D. Lgs 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il



contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 D. Lgs 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 D. Lgs 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio/lavori ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a. in caso di raggruppamento temporaneo **costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 D. Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b. in caso di raggruppamento temporaneo **costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 D. Lgs 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 D. Lgs 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 D. Lgs 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

17. CONTENUTO DELLA SCHEDA "BUSTA TECNICA"

La Scheda "**Busta tecnica**" dovrà contenere **a pena di esclusione** i documenti di seguito indicati e **sottoscritti digitalmente**.

Si ricorda che **a pena di esclusione** nella Scheda "Busta tecnica" e all'interno della documentazione in essa contenuta **non dovranno essere inserite indicazioni dirette o indirette da cui sia possibile desumere l'offerta economica**.

Nel caso il concorrente **non autorizzi** nella domanda di partecipazione la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990, l'offerta tecnica deve contenere l'indicazione delle parti coperte da segreto tecnico/commerciale.



Si ricorda che tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'Università di Bologna si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

L'omissione delle indicazioni e dichiarazione suddette varranno come dichiarazione di rinuncia all'esercizio del diritto alla riservatezza con riferimento all'intero contenuto dell'offerta tecnica.

Si precisa che ciascuna delle relazioni indicata nelle seguenti Tabelle deve essere presentata in modo indipendente dalle altre.

Il formato ammesso è .pdf (per i singoli file) oppure 7zip, rar, zip (in caso di cartelle compresse).

Si precisa che non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

CRITERIO A - PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA: massimo 15 punti	
SUB-CRITERIO A.1: N.1 servizio espletato di progettazione definitiva e/o esecutiva analogo a quelli oggetto di intervento massimo 15 punti	
DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
<p>Il Concorrente deve comprovare l'esperienza acquisita per aver espletato l'attività di progettazione definitiva e/o esecutiva architettonica e/o strutturale e/o impiantistica, per servizi analoghi (S.03 - E.10 - IA.01 - IA.02 - IA.04 e pari o superiore grado di complessità) a quelli oggetto di intervento.</p> <p>Sarà privilegiata la progettazione, definitiva e/o esecutiva, integrata e coordinata sotto gli aspetti architettonici, strutturali e impiantistici con l'impiego di metodologia B.I.M.</p> <p>La professionalità - adeguatezza dell'offerta sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, descrittiva di n.1 (uno) incarico espletato nel corso degli ultimi 10 anni.</p>	<p>Scheda Criterio A1. Professionalità- adeguatezza offerta</p> <p>allegata al presente disciplinare (costituita al massimo da n. 2 fasciate formato A4, compilate con carattere Arial dimensione 10 punti, interlinea singola)</p> <p>La scheda presentata, potrà essere accompagnata da massimo 2 elaborati in formato A3, in cui potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere il servizio svolto.</p>

CRITERIO B - CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA: massimo 65 punti	
SUB-CRITERIO B.1 - Organizzazione qualitativa e metodologica della commessa: massimo 10 punti	
DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
<p>Il Concorrente deve proporre l'organizzazione per la gestione complessiva della commessa, sia in fase di progettazione esecutiva che in fase di esecuzione dei lavori.</p> <p>In particolare deve rappresentare:</p>	<p>Relazione tecnica di max 4 pag A4 o 2 pag A3, compilata con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola), dotata di frontespizio indicante come titolo la dicitura esatta del sub criterio di riferimento, es.: " Criterio B) – Sub-</p>



<p>a) l'organizzazione in termini qualitativi e quantitativi dedicata all'appalto per i processi relativi alla progettazione, alla gestione e all'organizzazione in cantiere. Questa analisi deve essere espressa in uno specifico Piano della Qualità (PdQ) di offerta che evidenzia la specifica organizzazione e le modalità operative;</p> <p>b) l'organigramma della commessa per la progettazione esecutiva dell'opera e per l'esecuzione avendo cura di fornire per la progettazione l'organigramma nominativo dettagliato che illustri l'articolazione del gruppo di progettazione specificando le relative competenze e l'organigramma funzionale con la specifica di compiti e responsabilità per i diversi ambiti disciplinari coinvolti nello sviluppo della progettazione; per l'esecuzione lavori l'organigramma delle figure professionali che verranno utilizzate nei lavori, sia dal punto di vista gestionale che operativo, comprensivo delle tempistiche di utilizzo del personale;</p> <p>c) gli strumenti di project management, ulteriori a quelli già previsti dalla Stazione Appaltante, per la pianificazione della progettazione, la gestione della contabilità, la gestione delle forniture e degli approvvigionamenti e della programmazione dell'attività della commessa (es. Piano delle forniture e degli approvvigionamenti), nonché le modalità di gestione delle attività di verifica.</p>	<p>critero B.1)....", strutturata secondo le sezioni seguito descritte:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Piano di Gestione della Qualità di commessab) Organigrammi della commessac) Strumenti di project management <p>La relazione potrà essere accompagnata da massimo 4 elaborati in formato A3 in cui potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'offerta.</p>
--	---

SUB-CRITERIO B.2 - Gestione della sicurezza in cantiere: massimo 10 punti

DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
<p>Il Concorrente deve proporre le modalità gestionali della sicurezza della specifica commessa.</p> <ul style="list-style-type: none">a) Parte integrante dell'offerta è il lay-out di cantiere che deve proporre l'indicazione delle principali interferenze e fonti di rischio.b) Il Concorrente deve presentare le procedure che intende implementare per il controllo degli accessi di cantiere e per il rilevamento istantaneo, anche con strumenti elettronici, delle presenze in cantierec) per garantire la migliore formazione e informazione alle squadre che saranno presenti in cantiere con particolare riferimento ai futuri lavori in quota e alla movimentazione dei materiali in cantiere (le principali fonti di rischio).	<p>Relazione tecnica di max 4 pag A4 o 2 pag A3, compilata con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola), dotata di frontespizio indicante come titolo la dicitura esatta del sub criterio di riferimento, es.: " Criterio B) – Sub-criterio B.2)....", strutturata secondo le sezioni seguito descritte:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Lay-out di cantiereb) Procedure per la gestione degli ingressi in cantiere e strumenti di controllo in tempo reale delle presenze in cantierec) Procedure per la formazione e l'informazione <p>La relazione potrà essere accompagnata da massimo 4 elaborati in formato A3 in cui potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'offerta</p>

SUB-CRITERIO B.3 - Gestione dei rifiuti in cantiere e valorizzazione del riuso e del riciclo: massimo 5 punti



DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
<p>Il Concorrente deve proporre in maniera dettagliata e circostanziata le modalità gestionali nella gestione dei rifiuti della specifica commessa.</p> <p>Al concorrente si richiede di elaborare un Piano per la gestione dei rifiuti che illustri le metodologie e le attività introdotte in cantiere al fine di favorire la differenziazione degli scarti di cantiere anche attraverso la progettazione di un apposito spazio (temporaneo e/o permanente) dove differenziare il materiale direttamente all'interno dell'area. Parte integrante dell'offerta saranno le procedure di raccolta, la qualità nella differenziazione e le modalità di smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Con particolare riferimento alle problematiche ambientali il Concorrente deve inoltre presentare un piano di proposte per ridurre l'impatto sull'ambiente nel cantiere e la gestione dei materiali di risulta (rifiuti) attraverso le azioni del riuso e/o del riciclo.</p> <p>Sarà valorizzata non solo un'organizzazione dei lavori che consenta la separazione dei materiali e la raccolta differenziata e degli scarti tanto più a monte possibile rispetto alla loro gestione, ma anche scelte progettuali esecutive di ecodesign, come descritto di seguito al punto 1.</p> <p>Le proposte organizzative del concorrente in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti da cantiere, saranno valutate con riferimento alla seguente gerarchia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prevenzione della produzione dei rifiuti evidenziando le scelte progettuali in ottica "economia circolare" effettuate che consentano una semplice disassemblabilità, riparabilità, ristrutturazione e manutenzione dell'opera con particolare attenzione all'efficienza nell'uso dei materiali2. Riuso di materiali provenienti direttamente nel cantiere3. Riuso di materiali in altro sito – riuso di materiali con coinvolgimento di associazioni locali senza fini di lucro /interne all'ateneo – utilizzo nella fase di costruzione di materiali derivanti da altri cantieri del concorrente4. Gestione degli scarti tramite scelta di un impianto di destino che consenta il riciclo dei materiali - utilizzo nella fase di costruzione di materiali costituiti da una quota parziale o totale di materia riciclata (non materie completamente vergini)	<p>Relazione tecnica di max 4 pag A4 o 2 pag A3, compilata con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola), dotata di frontespizio indicante come titolo la dicitura esatta del sub criterio di riferimento, es.: “ Criterio B) – Sub-criterio B.3)...”, strutturata secondo le sezioni seguito descritte:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Piano per la gestione dei rifiuti di cantiereb) Proposte per la valorizzazione del riuso e del riciclo dei materiali di cantiere <p>La relazione potrà essere accompagnata da massimo 4 elaborati in formato A3 in cui potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'offerta</p>
SUB-CRITERIO B.4.1 - Comprovata partecipazione a progetti di tipologia e complessità analoghe, o superiori, a quelle della presente commessa – Riferimento: Paragrafo 3.8 del Capitolato informativo: massimo 1 punto	
DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE



Il Concorrente deve indicare, attraverso tabelle e/o immagini esplicative, portfolio lavori, ecc, le pregresse esperienze BIM in progetti di complessità analoghe o superiori alla presente commessa	oGI (offerta di Gestione Informativa) In risposta al CI
SUB-CRITERIO B.4.2 - Approfondita descrizione dei processi di implementazione dei modelli informativi (come si intende strutturare e spaccettare l'intero modello al fine di garantire il raggiungimento degli usi minimi richiesti) – Riferimento: Paragrafo 4.1.1 del Capitolato informativo: massimo 2 punti	
DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il Concorrente, rispetto all'esempio di "spaccettamento" indicato nel CI, deve indicare quali sono i miglioramenti proposti, giustificandone le scelte e indicando nel dettaglio gli usi dei modelli (ad esempio modelli per richiesta atti autorizzativi, per visualizzazione, per requisiti 4D, 5D, 6D, 7D, ecc)	oGI (offerta di Gestione Informativa) In risposta al CI
SUB-CRITERIO B.4.3 - Aggiunta motivata di ulteriori contenuti informativi e relativi usi per ciascuna classe di oggetti BIM, rispetto a quelli già richiesti nel CI – Riferimento: Paragrafo 4.2 del Capitolato informativo: massimo 2 punti	
DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il Concorrente, rispetto ai parametri informativi proposti nel CI, deve indicare eventuali nuovi set di contenuti, giustificandone le scelte, anche in relazione agli usi dei modelli	oGI (offerta di Gestione Informativa) In risposta al CI
SUB-CRITERIO B.4.4 - Approfondita descrizione delle strategie di code checking e di clash detection (Hard Clash e Soft Clash) dei modelli, con relative tolleranze, secondo le richieste del CI (livelli di coordinamento LC1, LC2, LC3) – Riferimento: Paragrafo 4.10.3 del Capitolato informativo: massimo 3 punti	
DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il Concorrente deve indicare delle dettagliate matrici di code checking e di clash detection dei modelli, con le relative strategie risolutive, in base ai livelli di coordinamento proposti dalla UNI EN ISO 19650/11337-5:2017 (LC1, LC2, LC3)	oGI (offerta di Gestione Informativa) In risposta al CI
SUB-CRITERIO B.4.5 - Ulteriori proposte metodologiche volte a garantire il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi – Riferimento: Paragrafo 3.4.2 del Capitolato informativo: massimo 1 punto	
DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il Concorrente deve indicare altre eventuali metodologie di esportazione del file IFC, senza perdita di dati, per garantire una migliore interoperabilità.	oGI (offerta di Gestione Informativa) In risposta al CI
SUB-CRITERIO B.4.6 - Proposta di ulteriori usi del modello nelle dimensioni 6D e 7D – Riferimento: Paragrafo 4.11 del Capitolato informativo: massimo 1 punto	
DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE



Il Concorrente deve indicare eventuali usi del modello nelle dimensioni 6D e 7D	oGI (offerta di Gestione Informativa) In risposta al CI
SUB-CRITERIO B.5 - Certificazioni ambientali: massimo 5 punti	
DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
<p>Il Concorrente deve presentare in maniera dettagliata e circostanziata, con riferimento alla specifica commessa, delle proposte progettuali che valorizzino l'ecoPiattaforma, il comfort e il rispetto dell'ambiente. L'obiettivo è il miglioramento della prestazione per ottenere una performance energetica superiore del 5% o migliore rispetto al benchmark italiano NZEB, per essere considerato migliorativo. Diventerà parte integrante dell'offerta il punteggio indicato dal Concorrente che sarà da intendersi come MINIMO da raggiungere.</p>	<p>Relazione tecnica di max 4 pag A4 o 2 pag A3, compilata con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola), dotata di frontespizio indicante come titolo la dicitura esatta del sub criterio di riferimento, es.: " Criterio B) – Sub-criterio B.5)...", strutturata nella sezione di seguito descritta:</p> <p>a) Procedura per una performance energetica superiore almeno del 5% rispetto al benchmark italiano NZEB</p> <p>La relazione potrà essere accompagnata da massimo 4 elaborati in formato A3 in cui potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'offerta</p>
SUB-CRITERIO B.6 - Proposte per l'ottimizzazione dell'interfaccia tra stralcio 1 e stralcio 2: massimo 10 punti	
DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
<p>Il Concorrente deve valutare le ipotesi di layout migliorative conseguenti alla mancata realizzazione dello stralcio 2 con particolare riferimento all'interfaccia fra i due corpi di fabbrica inizialmente previsti.</p> <p>Le ipotesi terranno conto dell'eventuale successiva realizzazione dello stralcio 2 in modo da non inficiarne la futura edificazione. In particolare si richiede:</p> <ol style="list-style-type: none">ottimale gestione del traffico veicolare in entrata e uscita dall'autorimessa, conseguente alla mancata esecuzione del secondo corpo di fabbrica;collocazione della centrale tecnologica idro-termica necessaria al funzionamento generale;collocazione della vasca e centrale antincendio necessarie al funzionamento generale;collocazione della centrale elettrica (cabina di trasformazione e locali ENEL) necessaria al funzionamento generale;finitura edilizia del primo corpo di fabbrica e completamento del sedime destinato allo stralcio 2.	<p>Relazione tecnica di max 4 pag A4, compilata con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) e dotata di frontespizio indicante come titolo la dicitura esatta del sub criterio di riferimento, es.: " Criterio B) – Sub-criterio B.5)..."</p> <p>La relazione deve essere accompagnata da non più di 4 elaborati in formato massimo A1.</p> <p>Deve essere allegato il computo metrico non estimativo</p>



Nello specifico, il concorrente dovrà illustrare in quali locali intende collocare le funzioni sopra descritte con particolare riferimento alle implicazioni impiantistiche e distributive. La proposta si intende comprensiva anche del progetto di layout distributivo con verifica dimensionale della collocazione degli apparati e attrezzature previsti nel progetto definitivo (si precisa che l'allestimento, le dotazioni previste nei vani da ricollocare e la finitura del sedime sono computati nel prezzo posto a base di gara). In questo modo la Commissione potrà essere consapevole riguardo alla reale comprensione del concorrente della struttura modulare dell'appalto e della necessità di funzionamento dello stralcio funzionale 1 al fine di comparare il risultato delle offerte pervenute.

La valutazione prenderà quindi in considerazione la capacità del Concorrente nel descrivere in maniera dettagliata e circostanziata le proposte funzionali per la specifica commessa.

SUB-CRITERIO B.7 - Miglioramento integrazione architettonica: massimo 10 punti

DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
<p>Il Concorrente deve presentare le ipotesi di ottimizzazione dell'integrazione fra gli apparati impiantistici e l'aspetto architettonico dello stralcio 1 con particolare riferimento ai macchinari ed ai canali collocati in copertura. Potranno essere introdotti sistemi di schermatura o modifiche nella collocazione dei cavedi e dei vani ascensore fino alla completa riorganizzazione del lastrico di copertura nel rispetto dell'impostazione impiantistica del progetto definitivo e del linguaggio architettonico dell'edificio.</p> <p>La valutazione prenderà quindi in considerazione la capacità del Concorrente nel descrivere in maniera dettagliata e circostanziata le proposte progettuali per la specifica commessa.</p>	<p>Relazione tecnica di max 4 pag A4, compilata con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) e dotata di frontespizio indicante come titolo la dicitura esatta del sub criterio di riferimento, es.: "Criterio B) – Sub-criterio B.7)...."</p> <p>La relazione deve essere accompagnata da non più di 4 elaborati in formato massimo A1.</p> <p>Deve essere allegato il computo metrico non estimativo</p>

SUB-CRITERIO B.8 - Miglioramento delle aree esterne: massimo 10 punti

DESCRIZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
<p>Il Concorrente deve presentare le proposte avanzate per aumentare la qualità e l'integrazione delle aree esterne relative all'opera in appalto. L'Università di Bologna ha infatti elaborato un progetto, denominato EXTRA,</p>	<p>Relazione tecnica di max 4 pag A4, compilata con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) e dotata di frontespizio indicante come titolo la dicitura esatta del sub</p>



<p>https://site.unibo.it/multicampus-sostenibile/it) per la valorizzazione degli spazi esterni intendendoli come una naturale prosecuzione degli ambiti interni e, proprio per questo, è sorta l'esigenza di prevedere in queste aree spazi verdi, spazi di socializzazione, dotazioni per la ricarica dei dispositivi mobili, ricariche per veicoli elettrici e quant'altro possa essere ritenuto utile per ospitare una Comunità attiva e Sostenibile come quella universitaria. Il Concorrente dovrà puntualmente illustrare le migliorie proposte spiegandone gli obiettivi e le metodologie di implementazione</p> <p>Per i criteri sopra esposti è possibile proporre soluzioni che non alterino struttura, funzione e tipologia del progetto a base di gara. Le migliorie sono comunque ammesse dal punto di vista esclusivamente tipologico e funzionale, ma non strutturale o architettonico, laddove riescano ad aumentare la fungibilità degli spazi, garantendo, con scelte diverse, una dotazione impiantistica o un livello di finitura superiori a quelle già previste, in modo da poter sfruttare gli spazi in maniera ottimizzata e flessibile in considerazione della costante mutevolezza delle linee di ricerca universitaria che il nuovo edificio dovrà ospitare.</p> <p>Le migliorie proposte dovranno rispettare i parametri urbanistici, i pareri degli Enti già ottenuti e tener conto delle eventuali, ulteriori istanze autorizzative che si renderanno necessarie dalla loro realizzazione.</p> <p>Per le aree verdi sarà necessario attenersi al piano di piantumazione delle essenze arboree del Comune di Cesena. Saranno valutate le soluzioni di gestione del verde, le scelte degli arredi urbani e le utilità aggiuntive proposte (erogatori d'acqua potabile, ampliamento rete wi-fi, smart pole, possibili punti ristoro, poli di aggregazione che possano qualificare positivamente gli ambienti esterni)</p> <p>Qualora le proposte siano tali da incidere sul piano di sicurezza, il concorrente deve altresì presentare le proposte di modifiche al piano stesso senza variare, in nessun caso, l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.</p>	<p>criterio di riferimento, es.: " Criterio B) – Sub-criterio B.8)..."</p> <p>La relazione deve essere accompagnata da non più di 4 elaborati in formato massimo A1.</p> <p>Deve essere allegato il computo metrico non estimativo</p>
--	--

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per la Stazione Appaltante; pertanto anche le formule generiche utilizzate dai concorrenti quali " si potrebbe" oppure " si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Le proposte relative ai punti B.1), B.2), B.3), B.4), B.5), B.6), B.7) e B.8) formulate in sede di offerta costituiscono precisi e inderogabili impegni assunti dal concorrente. In caso di aggiudicazione la realizzazione da parte dell'Appaltatore di quanto proposto in sede di offerta costituirà un preciso vincolo contrattuale a suo carico che non darà luogo ad alcun corrispettivo aggiuntivo e/o indennizzo, costituendo un onere

dell'Appaltatore implicitamente compreso nel prezzo d' appalto, compresi eventuali oneri derivanti da nuove autorizzazioni.

Ad eccezione del prezzo, che qualora ecceda l'importo a base d' appalto comporta l'esclusione dalla gara, la mancata realizzazione in fase esecutiva delle altre proposte formulate in sede di offerta comporterà le penali pecuniarie previste dallo Schema di contratto.

La proposta riportata nell'offerta tecnica è vincolante per il concorrente ma non per l'Amministrazione che si riserva a proprio insindacabile giudizio di accettare o meno le singole migliorie offerte dal concorrente in sede di gara.

Le proposte accettate dall'Amministrazione andranno a costituire parte integrante delle previsioni contrattuali e la mancata realizzazione delle stesse costituirà grave inadempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs 50/2016. Nel caso in cui le migliorie non vengano accettate, rimarranno valide le originarie previsioni progettuali; tutto ciò che sarà riportato nell'offerta tecnica proposta dal concorrente, per le eventuali aggiunte di materiali, prodotti, servizi, forniture, lavori o per l'eventuale progettazione aggiuntiva sarà a totale carico dell'offerente, comprese tutte le modifiche al progetto a base di gara conseguenti alle proposte offerte.

18. CONTENUTO DELLA SCHEDA "BUSTA ECONOMICA"

L'offerta economica predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma deve contenere i seguenti elementi:

1. **ribasso percentuale unico, a pena di esclusione**, sul prezzo a base di gara al netto dell'IVA nonché degli oneri per la sicurezza
2. **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, a pena di esclusione**. Si precisa, al riguardo, che i costi della sicurezza vanno obbligatoriamente indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto (ossia costituiscono una quota dei costi complessivamente sostenuti dall'impresa in materia di sicurezza). Pertanto, sono da tenere distinti dagli oneri della sicurezza che la Stazione Appaltante è tenuta a stanziare, quantificandoli a monte di ciascuna gara, al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D. Lgs 81/2008;
3. **stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice a pena di esclusione**. Non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell'eventualità ciò si verificasse, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali senza arrotondamenti.

Non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell'eventualità ciò si verificasse, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali senza arrotondamenti.

Sono inammissibili le offerte economiche che riportino un importo offerto superiore a quello posto a base di gara.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta **digitalmente**:

- nel caso di concorrente singolo, dal suo legale rappresentante
- nel caso di RT costituendi dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento;



- nel caso di RT costituiti dovrà essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante della mandataria.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi sub-criteri e sub-pesi di seguito riportati.

I punteggi indicati sono discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice che applicherà i sub-criteri di seguito riportati.

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX
CRITERIO A	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	15
	A.1 Servizio espletato di progettazione definitiva e/o esecutiva analogo a quelli oggetto dell'appalto.	15
CRITERIO B	CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA	65
	B.1 Organizzazione qualitativa e metodologica della commessa	10
	B.2 Gestione della sicurezza in cantiere	5
	B.3 Gestione dei rifiuti in cantiere e Valorizzazione del riuso e del riciclo	5
	B.4 Progettazione BIM - Offerta di Gestione Informativa (OGI)	10



	B.4.1 - Comprovata partecipazione a progetti di tipologia e complessità analoghe, o superiori, a quelle della presente commessa – Riferimento: Paragrafo 3.8 del Capitolato informativo	1	
	B.4.2 - Approfondita descrizione dei processi di implementazione dei modelli informativi (come si intende strutturare e spacchettare l'intero modello al fine di garantire il raggiungimento degli usi minimi richiesti) – Riferimento: Paragrafo 4.1.1 del Capitolato informativo	2	
	B.4.3 - Aggiunta motivata di ulteriori contenuti informativi e relativi usi per ciascuna classe di oggetti BIM, rispetto a quelli già richiesti nel Capitolato Informativo – Riferimento: Paragrafo 4.2 del Capitolato informativo	2	
	B.4.4 - Approfondita descrizione delle strategie di code checking e di clash detection (Hard Clash e Soft Clash) dei modelli, con relative tolleranze, secondo le richieste del Capitolato Informativo (livelli di coordinamento LC1, LC2, LC3) – Riferimento: Paragrafo 4.10.3 del Capitolato informativo	3	
	B.4.5 - Ulteriori proposte metodologiche volte a garantire il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi – Riferimento: Paragrafo 3.4.2 del Capitolato informativo	1	
	B.4.6 - Proposta di ulteriori usi del modello nelle dimensioni 6D e 7D – Riferimento: Paragrafo 4.11 del Capitolato informativo	1	
	B.5	Certificazioni ambientali	5
	B.6	Proposte per l'ottimizzazione dell'interfaccia fra stralci funzionali	10
	B.7	Miglioramento integrazione architettonica	10
	B.8	Miglioramento delle aree esterne	10
COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA			80

Verranno esclusi dalla gara i partecipanti che non conseguiranno un punteggio di almeno **30 punti** nell'offerta tecnica, ottenuti **precedentemente all'operazione di riparametrazione** dei punteggi attribuiti ai singoli sub-criteri facenti parte dei due criteri qualitativi riportati nella precedente tabella.



19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per i sub elementi **A.1, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 e B.8** ciascun commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile tra 0 e 1 come da tabella seguente.

Viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai commissari.

Tale media viene moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile da disciplinare di gara a ciascun subcriterio.

Si procederà a sommare i punteggi così ottenuti per ciascun sub-criterio.

Riparametrazione: Qualora nessun concorrente ottenga il punteggio massimo previsto per ciascun subcriterio, si procederà riportando il punteggio massimo ottenuto al punteggio massimo attribuibile da disciplinare di gara al sub-criterio in esame e proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi precedentemente calcolati.

Si procederà alla somma dei punteggi parziali.

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Eccellente: La proposta del Concorrente è completa ed esaustiva, sviluppa tutti i temi in maniera puntuale e dettagliata contestualizzando bene rispetto all'opera specifica. Nell'esame dell'offerta emergono elementi innovativi e caratterizzanti che determinano risultati oltre le aspettative di progetto.	1
Ottimo: La proposta del Concorrente è completa ed esaustiva, sviluppa tutti i temi in maniera puntuale e dettagliata contestualizzando rispetto all'opera specifica. Nell'esame dell'offerta emergono elementi che soddisfano tutte le aspettative di progetto.	0.8
Buono: La proposta del Concorrente è completa, sviluppa tutti i temi in maniera puntuale cercando di contestualizzare rispetto all'opera specifica. Nell'esame dell'offerta emergono elementi che soddisfano la maggior parte delle aspettative di progetto.	0.5
Discreto: La proposta del Concorrente è completa, sviluppa tutti i temi cercando di contestualizzare rispetto all'opera specifica. Nell'esame dell'offerta non emergono elementi che soddisfano pienamente la maggior parte delle aspettative di progetto.	0.3
Non migliorativo: La proposta del Concorrente sviluppa i temi in maniera non sufficientemente dettagliata o contestualizzata. Nell'esame dell'offerta non emergono elementi sufficienti a ritenere l'offerta migliorativa per soddisfare le aspettative di progetto.	0.0

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica (**punti max 20**) è espressa in termini di ribasso unico percentuale che il concorrente è disposto a praticare sull'importo a base d'asta, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

Non sono ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comportano l'esclusione del concorrente.

Non sono prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell'eventualità, lo stesso è troncato a due cifre decimali

Per la valutazione dell'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente $C = V(a)_i$ variabile da zero a uno tramite la seguente **formula lineare**:

Interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore offerto più conveniente per l'amministrazione, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quello posto a base di gara. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Il valore a base di calcolo è costituito, per ciascun concorrente, dal ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

L'offerta potrà essere espressa al massimo con due decimali.

La determinazione del coefficiente $V(a)_i$ avviene come segue:

$V(a)_i = R_a / R_{max}$ dove:

$V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio finale per ciascuna offerta è determinato mediante il metodo aggregativo compensatore con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}] \text{ Dove:}$$

P_i = indice di valutazione dell'offerta i-esima; n

= numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; \sum

n = sommatoria

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

In caso di punteggi complessivi uguali prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica e in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 comma 1 D. Lgs 50/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n . 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.



La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **23/03/2023 ore 10.00** a cura del Seggio di gara che avvia le operazioni.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati tramite la piattaforma SATER e il sito della Stazione Appaltante <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/lavori#>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Le date delle successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma e pubblicate sul sito della Stazione Appaltante <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/lavori#> almeno **3 giorni** prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è assicurata dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma SATER partecipando alla Seduta Virtuale della presente procedura secondo le indicazioni contenute nel relativo manuale per gli operatori economici pubblicato al link https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/help/guide/manuali-oe/manuale-oe-sedutavirtuale/@_@download/file/14_SATER_ManualeOE_Seduta_Virtuale_e_Conversazione_20220905.pdf

La Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale ex art.133 comma 8, e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.

Il seggio di gara procede nella prima seduta pubblica a:

- verificare la ricezione delle offerte collocate su SATER;
- assegnare ai concorrenti lo stato di “ammesso ex art. 133 comma 8”.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora della seduta pubblica in cui la commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell’articolo 201e sono pubblicate sul sito della Stazione Appaltante <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gareappalto/lavori#>, nella pagina dedicata alla presente procedura.



La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 19.2.

La commissione giudicatrice in seduta pubblica rende visibile ai concorrenti con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle **offerte economiche** e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio **sull'offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni dalla data della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 3.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19.3 i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria, chiude la seduta, e comunica al RUP la graduatoria.

Il RUP, previa verifica di congruità del costo della manodopera, ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e a conclusione delle attività di cui al successivo paragrafo 24, formula la proposta di aggiudicazione.

Qualora la commissione invece individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP e al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;



- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

In tali casi la Stazione Appaltante procederà alle comunicazioni di cui all'art.76 comma 5 lettera b) del Codice.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

E' facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e a conclusione delle attività di cui al successivo paragrafo 24, formula la proposta di aggiudicazione.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP e il seggio di gara procedono in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15
- d) redigere apposito verbale delle attività del presente paragrafo.

La Stazione Appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione

“Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione formulata dal RUP è approvata dal Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, entro il termine di giorni 30 (trenta) dal suo ricevimento.

Tale termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono al Dirigente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di 60 (sessanta)



giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico bancario a favore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Istituto Cassiere Credit Agricole Italia S.p.A. - codice IBAN IT46T0623002402000057843351

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a **€ 5.000,00**. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D. Lgs n.82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura
- alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario [nel caso di più lotti: di ciascun lotto] deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante [Obblighi di comportamento — Università di Bologna \(unibo.it\)](#).

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni di cui all'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché in accordo con il Regolamento sul diritto d'accesso ai documenti amministrativi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna adottato con Decreto Rettorale n° 378 del 10/03/2008 [Regolamento sul diritto d'accesso ai documenti amministrativi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna — Normateneo \(unibo.it\)](#).

Le istanze di accesso dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: scriviunibo@pec.unibo.it.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
AREA APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di Legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nella persona del Magnifico Rettore che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email dpo@unibo.it.

La Dirigente
dott.ssa Paola Mandelli
firmato digitalmente